

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 56-30168/2015

OGGETTO: Progetto: “Attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi”

Comune: *Vinovo*

Proponente: La Zaco s.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 16/07/2015 la Società La Zaco s.r.l. - con sede legale in Torino Via Bagetti n. 11, Partita IVA 07206690013 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di "Attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi" in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- in data 30/07/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 12/03/2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto d'intervento è ubicata nel territorio comunale di Vinovo in Via Candiolo n. 34 (Foglio 15 mappale 34), presso la zona industriale posta in sinistra idrografica rispetto al Torrente Chisola che scorre a circa 120 m in direzione est;

- l'area è delimitata a sud da Via Candiolo (SP144), confina ad est con le proprietà identificate rispettivamente al foglio 15 mappale 201 e al foglio 15 mappale 202, ad ovest con altra area industriale distinta al C.T. al foglio 15 mappale 34 e a nord con la via Martinetto, prospiciente i terreni a destinazione agricola;
- l'area residenziale più prossima si trova a circa 200 m in direzione nord;
- l'area, di consistenza pari a circa 24.000 mq, è attualmente caratterizzata dalla presenza di insediamenti industriali ad uso produttivo e vecchi opifici ormai abbandonati da anni;

Stato di progetto

- il proponente, con la riqualificazione completa dell'area, intende delocalizzare le attività di gestione rifiuti (iscrizione al registro delle imprese che svolgono attività di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. n. 9/2014) e di rimessa mezzi attualmente svolte in Comune di Piobesi Torinese;
- ad interventi di ripristino e ristrutturazione ultimati, l'area di circa 24.000 mq sarà dotata di circa 9.800 mq di superfici coperte e di circa 14.200 mq di superfici scoperte pavimentate dotate di sistema di collettamento e trattamento delle acque meteoriche;
- il progetto prevede il recupero in regime semplificato ex art. 216 delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi disciplinate dal DM 05/02/1998 e s.m.i. :
 - 1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.
 - 2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro.
 - 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa.
 - 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe.
 - 4.4: scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse.
 - 5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.
 - 5.4: catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini di sicurezza.
 - 5.6: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.
 - 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.
 - 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto.
 - 5.9: spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c).
 - 6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.
 - 6.5: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche.
 - 6.6: imbottiture sedili in poliuretano espanso.
 - 6.11: pannelli sportelli auto.
 - 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali.
 - 7.17: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare.
 - 7.27: materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia.

7.31 bis: terre e rocce da scavo.

9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.

10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma.

12.17: fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica.

16.1: rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti

- sono previsti una movimentazione annua di 51.900 t/a ed uno stoccaggio istantaneo 3.730 t;
- in opera verrà installato un trituratore idraulico per rottami del tipo "FX8000 – Forrec s.r.l." per il ridimensionamento dei materiali ferrosi; la potenzialità varia dalle 20 alle 40 t/h in base alle dimensioni e alla consistenza dei materiali da ridurre;
- si prevede inoltre la messa in riserva in procedura ordinaria ex art. 208 dei seguenti codici CER non pericolosi non disciplinate dal DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - 161002: Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
 - 101006 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
 - 101008 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007
 - 020399 Rifiuti non specificati altrimenti
- sono previsti una movimentazione annua di 1.600 t/a ed uno stoccaggio istantaneo di 3.320 t;
- a seconda delle tipologie, lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi avverrà all'interno dei fabbricati o sul piazzale;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 133515 del 24/09/2015 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 143100 del 12/10/2015 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 141925 del 08/10/2015 del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. 365 del 15/09/2015 dell'ASL TO5;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- l'impresa, per esercitare secondo la proposta progettuale avanzata, dovrà essere iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- è fatta salva la necessità dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività:

- la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;
- l'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R ;
- la sussistenza della compatibilità urbanistica del sito certificata dal Comune interessato;
- nel caso in cui venissero ritirati anche rifiuti codificati 20... da privati, che comprendono anche i cavi elettrici, è necessaria autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per le tipologie di rifiuti non ricompresi nel DM 05/02/1998 e s.m.i. è necessaria autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'attività è ascrivibile all'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del TULLSS n. 1265/34;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è compresa nella "zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti – B1 con destinazioni produttive, industriali o artigianali;
- *ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c) del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)"* la sussistenza della compatibilità urbanistica del sito deve essere certificata dal Comune interessato dall'opera;
- l'area ricade in Classe IIIb2 di pericolosità geomorfologica ovvero *"Porzioni di territorio edificate nelle quali a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti, completamenti"*;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento è situata nei territori in fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) relative al Torrente Chisola a tergo della delimitazione definita cartograficamente come *"limite di progetto tra la fascia B e C"*;
- tale delimitazione indica le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio e, come indicato all'art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI, *"...allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta"*;
- le opere di difesa spondale sono state realizzate e collaudate ma fino alla presa d'atto del collaudo dell'opera per l'area oggetto dell'intervento valgono le norme di attuazione per la fascia B del PAI;
- in particolare, l'articolo 30 comma 2 lettera b) prevede che in fascia B siano vietati *"..la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come"*

definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
.....);

- l'esercizio dell'impianto è dunque subordinato alla presa d'atto da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po del collaudo delle opere di difesa spondale;

3. dal punto di vista progettuale

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento; è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto e dei presidi ambientali adottati;
- sono comunque in ogni caso necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale in riferimento alla normativa tecnica di settore:
 - per quanto riguarda la tipologia di cui al p.to 5.4, l'attività di recupero R4, a cui intendono sottoporla, non si ritiene ammissibile, in quanto il DM 5/02/98 la descrive come un complesso di operazioni, pirottrattamento ovvero processo idrometallurgico, che la ditta non è evidentemente in grado di svolgere; per quanto riguarda invece la messa in riserva, la q.tà massima ammessa dal D.M. 186/2006, è 25 t e non 50 t, come indicato;
 - per la tipologia 7.31 bis, in caso di diverso conferimento rispetto a quello indicato nelle schede, occorre precisare le modalità gestionali delle terre e rocce da scavo in funzione del successivo recupero ossia formazione di rilevati e sottofondi stradali ovvero recuperi ambientali;
 - l'esercizio del recupero R4 su rottami ferrosi, di alluminio e rame, (3.1, 3.2 e 5.1), non è ammissibile in assenza delle certificazioni prescritte dai regolamenti comunitari; si deve dare evidenza di un sistema di gestione conforme rispettivamente ai Regolamenti Consiglio UE n. 333/2011 e 715/2013, certificato mediante attestazione rilasciata da Ente Certificatore;
 - non risulta ammissibile il recupero R3 sulla tipologia 10.2 (inserito in relazione tecnica ma non in scheda riassuntiva);
 - su tipologia 7.17, la q.tà massima ammessa in R13 è 490 e non 500, come indicato;
 - su alcune schede è indicata un'operazione R13 ma poi è previsto l'invio dei rifiuti ad altri impianti che effettuano anch'essi R13; ricorda che tale operazione non è ammessa;
 - viene inserito nel processo di trattamento, un trituratore, genericamente destinato al trattamento dei rottami ferrosi. Occorre identificare quali e, se di diversa caratteristica merceologica, come si intende svolgere le campagne; al proposito è utile relazionare circa le scocche bonificate (CER 160106), anche al fine del trattamento di triturazione;
 - occorre dare evidenza degli adempimenti specifici relativi alla gestione dei RAEE di cui al D. Lgs 49/2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" ed esplicitare l'ottemperanza ai criteri del D.Lvo 209/03 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- in caso di gestione di sottoprodotti in azienda occorre che ne venga fornita descrizione e che ne vengano esplicitate le modalità gestionali;

- in planimetria non è stato riportato il deposito dei pneumatici: al fine del contenimento della problematica della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) è preferibile che lo stoccaggio avvenga al coperto;
- rispetto alla situazione autorizzata in Piobesi Torinese vengono introdotte 4 nuove categorie di rifiuti identificate rispettivamente ai p.ti 5.4, catalizzatori contenenti metalli preziosi, 7.17 pietrisco di vagliatura calcare, 10.2 pneumatici, 16.1 rifiuti compostabili;
- per quest'ultimo sono state elencate tutte le tipologie riportate dal D.M. 5/02/98. Al proposito si ritiene opportuno che venga rivisto l'elenco, sulla base delle reali esigenze dell'azienda, in quanto alcune sono piuttosto problematiche dal punto di vista gestionale, es: deiezioni animali, contenuto dei prestomaci;
- lo stoccaggio di rifiuti liquidi dovrà avvenire in serbatoi dotati di idonei bacini di contenimento;
- per le tipologie di rifiuto per cui è prevista invece la gestione in ambito di procedura ordinaria, ex art. 208 del D.lgs 152/06, necessita riportare capacità massima e modalità di deposito, movimentazione annua, impianti di destinazione. Inoltre il rifiuto codificato con il CER 020399 va puntualmente identificato, in quanto descritto in termini troppo generici;

4. dal punto di vista ambientale

Situazione pregressa dell'area

- ai sensi dell'art. 6 "Aree con impianti dismessi" della LR 42/2000 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" si ritiene, come confermato da Arpa Piemonte in sede di conferenza dei Servizi, che l'insediamento dell'attività debba essere subordinato all'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o di contaminazioni delle matrici ambientali derivanti dalle attività pregresse sull'area;
- la verifica sulle matrici ambientali potenzialmente coinvolte dovrà avvenire attraverso un'indagine "ragionata" individuando le aree potenzialmente critiche a seguito di lavorazioni svolte in sito precedentemente (vasche, serbatoi interrati, attività con utilizzo di sostanze contaminanti etc);
- in caso di accertati superamenti dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si dovrà procedere con gli adempimenti previsti dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che sono sempre prioritari rispetto a qualsiasi altra attività prevista nell'area;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- l'impresa individua come recapito delle acque reflue domestiche una "fossa biologica"; a tale proposito si segnala che tale manufatto non è un recapito per lo scarico ma un trattamento peraltro non più consentito. Pertanto l'impresa dovrà indicare un trattamento dei reflui idoneo (es. fossa imhoff) ed individuare un recapito dello scarico consentito dalla normativa vigente (fognatura, acque superficiali, strati superficiali del sottosuolo) fornendo tutti i dati necessari al fine di poter valutare l'ipotesi progettuale;

- si sottolinea che solo in assenza di recapiti idonei può essere valutato l'invio dei reflui a seguito di trattamento in vasca a tenuta stagna con svuotamento periodico e che è esclusa la possibilità di convogliare i reflui in argomento nella rete di raccolta delle acque meteoriche;
- in merito al Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne l'Impresa ha previsto il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in un sistema di sedimentazione e disoleazione;
- occorre definire con esattezza la titolarità del recettore in cui è prevista l'immissione delle acque di prima pioggia trattate congiuntamente alle acque di seconda pioggia; (in relazione si cita alternativamente un tubo in cls diametro 100, un tubo diametro 400 ed anche una "rete di scarico autorizzata dal Comune di Vinovo");
- a tale proposito qualora il Comune di Vinovo confermasse la titolarità di tale canalizzazione il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del regolamento regionale 1/R 2006 dovrà essere approvato dal medesimo previa le idonee verifiche idrauliche e ambientali;
- nel caso in cui la canalizzazione fosse di proprietà del proponente, l'approvazione del piano è della Città Metropolitana di Torino fatta salva l'acquisizione del nulla osta in linea idraulica (ex R.D. 523/1904) da parte di AIPO (autorità idraulica del Torrente Chisola) ed eventuali adempimenti in materia di concessione per occupazione sedime demaniale (Regolamento Regionale 14/R 2000);
- al fine della tutela del corpo recettore finale (Torrente Chisola), considerata la tipologia di rifiuti stoccati in area esterna e l'eventuale presenza di sottoprodotti di matrice metallica, occorre prevedere un monitoraggio atto ad accertare la funzionalità del sistema di trattamento proposto nella rimozione degli inquinanti previsti;
- qualora il sistema proposto non si rilevasse efficace, si dovrà valutare la possibilità di prevedere un altro tipo di trattamento od un trattamento in continuo delle acque meteoriche;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

Rumore

- si ritiene necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;
- in sede di conferenza dei servizi è emerso che l'azienda ha proposto di andare in deroga al regolamento edilizio e prevedere, anziché una recinzione alta 2 m, la posa di pannelli fonoassorbenti.

Emissioni in atmosfera

- relativamente alla presenza di un tritratore atto a conseguire una riduzione volumetrica dei rifiuti, non si ritiene necessaria l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 per questo tipo di attività in quanto non presenta emissioni in atmosfera tali da dover essere aspirate e convogliate mediante appositi sistemi;
- si chiede comunque di fornire la certificazione prodotta dalla ditta fornitrice citata in relazione tecnica ma non allegata;
- nel caso in cui dovessero essere previste operazioni di taglio con il cannello dovrà essere proposta una modalità gestionale che preveda un sistema di captazione;
- si ricorda che nel momento in cui le emissioni verranno captate e qualora il punto di immissione fosse esterno, esso andrà autorizzato ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- qualora invece si opti per la reimmissione delle arie trattate in ambienti di lavoro, le soluzioni tecniche previste dovranno fornire idonee garanzie in merito che dovranno essere valutate da parte della struttura preposta dell'ASL competente;
- vista la presenza a 200 m in direzione nord di un'area residenziale, occorre una revisione dell'elenco dei rifiuti ricompresi nella categoria 16.1 stralciando quelli che hanno maggiori problematiche odorogene;
- dovranno essere individuate e descritte le modalità di contenimento delle polveri derivanti dalla movimentazione dei rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato;

Prevenzione Incendi

- occorre definire la posizione dell'azienda nei confronti degli adempimenti previsti dalla normativa prevenzione incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

Viabilità

- l'accesso all'area avviene dalla SP144, Via Candiolo, che si unisce alla SP143 denominata Via Vinovo, arteria di collegamento dei paesi e città limitrofe e di raggiungimento della Tangenziale Sud e Nord di Torino dell'Autostrada A21;
- in merito all'accesso viario sulla SP 145, occorre verificare con il Servizio Esercizio Viabilità della Città Metropolitana di Torino se occorre acquisir apposita concessione;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- l'esercizio dell'impianto è subordinato:
 - alla presa d'atto da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po del collaudo delle opere di difesa spondale già realizzate;
 - all'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residui rischi o di contaminazioni delle matrici ambientali derivanti dalle attività pregresse sull'area;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

Comunicazione ex art. 216

- fornire certificazione del Comune di Vinovo di sussistenza della compatibilità urbanistica dell'area oggetto dell'intervento;
- la comunicazione dovrà tenere debitamente conto delle valutazioni di carattere gestionale in riferimento alla normativa tecnica di settore così come specificate al punto 3 "dal punto di vista progettuale" del presente atto;
- in caso di gestione di sottoprodotti in azienda occorre che ne venga fornita descrizione e che ne vengano esplicitate le modalità gestionali;
- relativamente alla tipologia 16.1 - rifiuti compostabili, occorre una revisione dell'elenco dei rifiuti ricompresi nella categoria 16.1 stralciando quelli che hanno problematiche odorigene;
- fornire la certificazione prodotta dalla ditta fornitrice del trituratore;
- definire la posizione dell'azienda nei confronti degli adempimenti previsti dalla normativa prevenzione incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

Autorizzazione unica ex art. 208

- le informazioni fornite andranno implementate secondo quanto richiesto per un progetto definitivo ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- riportare capacità massima e modalità di deposito, movimentazione annua ed impianti di destinazione dei rifiuti;
- il rifiuto codificato con il CER 020399 va puntualmente identificato, in quanto descritto in termini troppo generici;

Approvazione piano gestione acque meteoriche

- per i reflui di origine domestica indicare un trattamento idoneo (es. fossa imhoff) ed individuare un recapito dello scarico consentito dalla normativa vigente (fognatura, acque superficiali, strati superficiali del sottosuolo) fornendo tutti i dati necessari al fine di poter valutare l'ipotesi progettuale; solo in assenza di recapiti idonei può essere valutato l'invio dei

- reflui a seguito di trattamento in vasca a tenuta stagna con svuotamento periodico;
- il piano dovrà prevedere un monitoraggio atto ad accertare la funzionalità del sistema di trattamento proposto nella rimozione degli inquinanti previsti; qualora il sistema proposto non si rivelasse efficace, si dovrà valutare la possibilità di prevedere un altro tipo di trattamento od un trattamento in continuo delle acque meteoriche;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- l'esercizio dell'impianto è subordinato:
 - alla presa d'atto da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po del collaudo delle opere di difesa spondale già realizzate;
 - all'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o di contaminazioni delle matrici ambientali derivanti dalle attività pregresse sull'area;
- in caso di accertati superamenti dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si dovrà procedere con gli adempimenti previsti dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che sono sempre prioritari rispetto a qualsiasi altra attività prevista nell'area;
- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 16/07/2015 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- al fine del contenimento della problematica della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) è preferibile che lo stoccaggio dei pneumatici avvenga al coperto;
- lo stoccaggio di rifiuti liquidi dovrà avvenire in serbatoi dotati di idonei bacini di contenimento;
- nel caso di eventuali operazioni di taglio con il cannello, dovranno essere proposte modalità gestionali che prevedano un sistema di captazione;
- è esclusa la possibilità di convogliare i reflui di origine domestica nella rete di raccolta delle acque meteoriche;
- in merito all'accesso viario sulla SP 145, verificare con il Servizio Esercizio Viabilità della Città Metropolitana di Torino se occorre acquisire apposita concessione;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica; nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;
- come già indicato, prevedere un monitoraggio atto ad accertare la funzionalità del sistema proposto di trattamento delle acque meteoriche nella rimozione degli inquinanti previsti;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi", presentato dalla Società La Zaco s.r.l. - con sede legale in Torino Via Bagetti n. 11, Partita IVA 07206690013 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 13/10/2015

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina